

## NOTE INTRODUTTIVE

Il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2003) è entrato in vigore il 1 gennaio 2004

Gli adempimenti prescritti da detto decreto sono i seguenti:

### **Notificazione al Garante**

Consiste nella preventiva comunicazione al Garante dei trattamenti che il titolare intende effettuare.

E' obbligatoria **solo ed esclusivamente** in rari casi previsti tassativamente dalla legge: raccolta dei dati biomedici, prestazione di servizi sanitari per via telematica, profilazione con strumenti elettronici, gestione dei dati sensibili da parte di agenzie di ricerca di personale per conto terzi, gestione di banche dati per rischi creditizi o antifrode.

### **Informativa all'interessato**

Prima dell'inizio del trattamento, il titolare è tenuto a dare alla persona i cui dati trattati si riferiscono (all'interessato), **oralmente o per iscritto**, un'informativa contenente la finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, l'ambito di diffusione dei dati, i diritti dell'interessato, il titolare e il trattamento.

### **Consenso**

Per poter trattare i dati personali è necessario avere preventivamente ottenuto il consenso dell'interessato.

Se non riguarda dati sensibili, il consenso può essere anche verbale ma deve comunque essere documentato per iscritto.

E' richiesta la forma scritta del consenso **solo** quando il trattamento riguarda dati sensibili.

### **Autorizzazione**

Per il trattamento dei dati sensibili occorre altresì la preventiva autorizzazione del Garante emanata in seguito a specifica del titolare.

Sono dati sensibili i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

### **Misure di sicurezza**

Al fine di controllare e custodire i dati personali contro i rischi di distruzione e/o di perdita, il Codice richiede, in generale, l'adozione di misure idonee di sicurezza, prevedendo inoltre alcune **misure minime di sicurezza**, ritenute indispensabili e che, pertanto, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004.

Se il trattamento avviene con strumenti elettronici sono richieste le seguenti misure:

adozione per gli incaricati del trattamento di credenziali di autenticazione (codice e parola chiave);

adozione di un sistema di autorizzazione in modo da limitare l'accesso agli incaricati ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

## DEFINIZIONI

Si intende per:

- a) «**trattamento**», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) «**dato personale**», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) «**dati identificativi**», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) «**dati sensibili**», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) «**dati giudiziari**», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del *D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) «**titolare**», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) «**responsabile**», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) «**incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) «**interessato**», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) «**diffusione**», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) «**banca di dati**», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) «**Garante**», l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

S' intende, inoltre, per:

- a) «**comunicazione elettronica**», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- b) «**chiamata**», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- c) «**reti di comunicazione elettronica**», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il

trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «**rete pubblica di comunicazioni**», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «**servizio di comunicazione elettronica**», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «**abbonato**», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «**utente**», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «**dati relativi al traffico**», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «**dati relativi all'ubicazione**», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «**servizio a valore aggiunto**», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «**posta elettronica**», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

S'intende, altresì, per:

a) «**misure minime**», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) «**strumenti elettronici**», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «**autenticazione informatica**», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «**credenziali di autenticazione**», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «**parola chiave**», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «**profilo di autorizzazione**», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «**sistema di autorizzazione**», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

S'intende per:

a) «**scopi storici**», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «**scopi statistici**», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «**scopi scientifici**», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.